

Il giudice non può scaricare sulle parti le disfunzioni della piattaforma App

Cassazione/1

Al Gip non è consentito sindacare l'accertamento dello stop dell'applicativo

Non spetta al giudice sindacare i casi di malfunzionamento di App, l'applicativo del ministero della Giustizia per il deposito telematico degli atti nei procedimenti penali. In caso contrario la sua condotta deve essere qualificata come «abnorme» e le conseguenze non devono essere scaricate sulle parti, pm o difesa. La Cassazione, con la sentenza n. 45 della Seconda sezione penale, interviene per accogliere il ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Gip che aveva giudicato inammissibile la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in un procedimento a carico di ignoti perché

presentata irritualmente, vista la norma che impone l'utilizzo esclusivo del canale digitale.

Pronuncia decisamente censurabile per la Corte perché emessa non tenendo conto dell'accertato malfunzionamento di App a quell'altezza di tempo, criticità che legittimava pienamente l'utilizzo del tradizionale canale analogico. È infatti la norma stessa a prevedere che in caso di blocco dell'applicativo, accertato dalla struttura dedicata del ministero della Giustizia oppure dal dirigente dell'ufficio giudiziario, come accaduto nel caso in questione, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematica.

Nel caso in esame, con provve-

dimento firmato dal Procuratore e dal magistrato di riferimento per l'informatica, era stato accertato il malfunzionamento di App per redazione e firma delle richieste di archiviazione e veniva autorizzato l'uso della via analogica. Inutili si erano rivelati gli sforzi dei tecnici per risolvere in tempi rapidi la criticità.

La Cassazione ricorda allora che il quadro normativo in vigore esclude la sanzione dell'inammissibilità (emessa dal Gip) e che i poteri del giudice delle indagini preliminari sono delineati dal Codice di procedura penale negli articoli da 408 a 415 e che in nessuno di essi si individua una decisione come quella pronunciata. Di più, il Gip non poteva sindacare, come invece aveva fatto, le ragioni alla base del provvedimento del Procuratore e del magistrato addetto all'informatica, distinguendo tra malfunzionamento e mancato funzionamento.

—G. Ne.



Procedimenti di archiviazione ammessi anche in via analogica se il sistema non funziona